



## Circolare n. 1

### Finanziaria 2010

(Legge 23 dicembre 2009 n. 191)

#### Indice

<b>1</b>	<b>Premessa</b> .....	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Principali provvedimenti in ambito fiscale</b> .....	<b>4</b>
2.1	<i>Riapertura dei termini per la rivalutazione delle aree edificabili e delle partecipazioni</i> .....	4
2.2	<i>Abitazioni: proroga della detrazione del 36%</i> .....	5
2.3	<i>Iva 10% a regime per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria</i> .....	5
2.4	<i>Disposizioni in favore dell'Abruzzo</i> .....	6
2.5	<i>Disposizioni in materia di riduzione del 20% dell'acconto irpef riferito al 2009</i> .....	7
2.6	<i>Imposta sostitutiva del 5% su interessi relativi a strumenti finanziari</i> .....	7
2.7	<i>Credito d'imposta "ricerca e sviluppo"</i> .....	8
<b>3</b>	<b>Principali provvedimenti in ambito lavoro</b> .....	<b>8</b>
3.1	<i>DURC per il commercio ambulante</i> .....	8
3.2	<i>Agevolazioni contributive in agricoltura</i> .....	9
3.3	<i>Nuovi criteri per il godimento dell'indennità di disoccupazione</i> .....	9
3.4	<i>Incentivi per l'assunzione dei disoccupati</i> .....	9
3.5	<i>Incentivi per l'assunzione degli "over 50"</i> .....	10
3.6	<i>Proroga di una serie di disposizioni contenute nella legge 2/2009</i> .....	10
3.7	<i>Indennità in favore dei lavoratori somministrati</i> .....	11
3.8	<i>Indennità in favore dei collaboratori a progetto</i> .....	11
3.9	<i>Proroga di alcuni provvedimenti di cigs, mobilità e disoccupazione speciale</i> .....	12
3.10	<i>Elenco dei percettori di indennità di sostegno</i> .....	12
3.11	<i>Reintroduzione della somministrazione a tempo indeterminato e modifiche a quella a tempo determinato</i> .....	13
3.12	<i>Incentivi alle agenzie per il lavoro finalizzati all'occupazione</i> .....	15
3.13	<i>Ampliamento del lavoro occasionale ed accessorio</i> .....	16
3.14	<i>Indennità di disoccupazione nel settore edile</i> .....	17
3.15	<i>Incentivi per l'assunzione di altre categorie di lavoratori</i> .....	17
3.16	<i>Salario convenzionale per i lavoratori agricoli</i> .....	18
3.17	<i>Detassazione del salario di produttività</i> .....	18
3.18	<i>Novità per l'apprendistato</i> .....	18
3.19	<i>Verifiche straordinarie sullo "status" di invalidi civili</i> .....	18
3.20	<i>Pagamento del contributo in alcune cause di lavoro</i> .....	19

## 1. Premessa

E' stata approvata la manovra Finanziaria 2010, Legge 23 dicembre 2009 n. 191, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 243 alla Gazzetta Ufficiale 30.12.2009, n. 302, che si pone come integrazione alla c.d. "manovra d'estate" 2009, di cui al DL 1.7.2009 n. 78 convertito nella L. 3.8.2009 n. 102, come modificato e integrato dal DL 3.8.2009 n. 103 convertito nella L. 3.10.2009 n. 141

La legge Finanziaria 2010 contiene un numero limitato di disposizioni, ripartite in due articoli:

- ▲ l'art. 1, suddiviso in 4 commi, riguardante i saldi di finanza pubblica;
- ▲ l'art. 2, suddiviso in 253 commi, riguardante:
  - alcune proroghe fiscali;
  - gestioni previdenziali ed assistenziali;
  - risorse destinate ai rinnovi contrattuali e ai miglioramenti retributivi per i dipendenti pubblici;
  - il concorso del sistema universitario, degli enti di ricerca e delle Camere di - commercio alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
  - i fondi e le tabelle allegate alla legge, nonché la relativa entrata in vigore.

Le disposizioni di maggior rilievo previste dalla legge Finanziaria 2010 in materia fiscale riguardano:

- ▲ **riapertura dei termini**, fino al 31 ottobre 2010, per la **rivalutazione fiscale delle aree edificabili possedute da privati** alla data del 1° gennaio 2010,
- ▲ **proroga, fino al 31 dicembre 2012, della detrazione IRPEF del 36%** per gli interventi di recupero edilizio,
- ▲ **IVA a regime del 10%** per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici residenziali,

Si evidenzia che **non sono state riproposte** le consuete proroghe di alcune agevolazioni, tra le quali:

- ▲ il **regime agevolato in materia di imposte di registro e ipocatastali** (imposta di registro e ipotecaria in misura fissa pari ad € 168 e imposta catastale in misura proporzionale dell'1%) per gli acquisti di terreni agricoli e loro pertinenze effettuati da

parte dei coltivatori diretti, volti a favorire la "formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina";

- ▲ il **beneficio legato al contributo al SSN sui premi di assicurazione per responsabilità civile a favore degli autotrasportatori**;
- ▲ la **deduzione forfetaria** prevista dall'art. 66, comma 5, TUIR per le **spese non documentate a favore degli autotrasportatori di merci in conto terzi**, in relazione ai trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa;
- ▲ la **detrazione IRPEF del 19% delle spese per l'autoaggiornamento e la formazione** riconosciuta a favore dei **docenti** in scuole di ogni ordine e grado;
- ▲ la **detrazione IRPEF del 19%** delle **spese per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico** (locale, regionale o interregionale);
- ▲ la **riduzione della pressione fiscale** per i contribuenti con più figli a carico e per i pensionati, graduati in funzione del reddito;
- ▲ l'**estensione** del *raggio di azione* della carta acquisti prevista a favore dei cittadini italiani che versano in condizione di maggior disagio economico (c.d. "**social card**");
- ▲ la **proroga** al 2010 degli **incentivi** per l'acquisto di veicoli più ecologici, con o senza **rottamazione** dei veicoli più inquinanti;
- ▲ la proroga della **detrazione IRPEF/IRES del 55%** sugli interventi volti alla **riqualificazione energetica** degli **edifici** esistenti, attualmente prevista fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2010 (anno 2010, per i soggetti "solari").

## 2. Principali provvedimenti in ambito fiscale

### 2.1 Riapertura dei termini per la rivalutazione delle aree edificabili e delle partecipazioni

L'art.2, comma 229, stabilisce la riapertura dei termini per la rivalutazione delle aree agricole ed edificabili nonché delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, possedute da privati alla data del 1° gennaio 2010, mediante il versamento, entro il 31 ottobre 2010, di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al:


- ▲ 4%, per le partecipazioni qualificate ed i terreni;
- ▲ 2%, per le partecipazioni non qualificate.

Come per le precedenti rivalutazioni il pagamento può avvenire anche in 3 rate annuali di pari importo, con applicazione degli interessi del 3%, da effettuarsi:

- ▲ entro il 31 ottobre 2010 (I rata),
- ▲ 31 ottobre 2011 (II rata),
- ▲ 31 ottobre 2012 (III rata).

La redazione ed il giuramento della perizia di stima, che ridetermina il valore del terreno su cui applicare l'imposta sostitutiva, devono essere effettuate entro il 31 ottobre 2010.

Si ricorda che tale misura è stata introdotta, per la prima volta, dall'art.2, comma 2, del D.L. 282/2002, convertito, con modificazioni, nella legge 27/2003, ed è stata oggetto, nel tempo, di diverse proroghe e riaperture di termini. Da ultimo, l'art.4, comma 9-ter, del DL 97/2008, convertito, con modificazioni, nella legge 129/2008, aveva reintrodotta tale possibilità fino al 31 ottobre 2008, per i terreni agricoli ed edificabili posseduti al 1° gennaio 2008.



## **2.2. Abitazioni: proroga della detrazione del 36%**


Con riferimento agli interventi di recupero dei fabbricati residenziali, è prevista:

- la proroga al 31 dicembre 2012 della detrazione IRPEF del 36% per gli interventi di recupero edilizio delle abitazioni (*art.2, comma 10, lett. a e b*);
- la proroga per un ulteriore anno della detrazione IRPEF del 36% per l'acquisto di abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati da imprese di costruzione (detrazione da calcolarsi sul 25% del prezzo di acquisto, nel limite di 48.000 euro per unità immobiliare), riconosciuta in presenza delle seguenti condizioni (*art.2, comma 10, lett. c*):
  - ✓ gli interventi di recupero integrale del fabbricato devono essere eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012;
  - ✓ l'unità immobiliare ceduta o assegnata deve fare parte di un edificio sul quale sono stati eseguiti interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia, previsti dalle lettere c) e d) dell'articolo 31, comma 1, della legge 457/78 (norma trasfusa nell'articolo 3, del Dpr 380/2001) che riguardano l'intero edificio;
  - ✓ il rogito deve essere stipulato entro il 30 giugno 2013.

## **2.3 Iva 10% a regime per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria**

Viene confermata a regime l'aliquota Iva agevolata del 10% applicabile alle prestazioni di servizi relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 31, comma 1, lett. a), b), c) e d), Legge n. 457/78 realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa.

La conferma a regime dell'aliquota Iva agevolata del 10% recepisce la Direttiva 2009/47/CE, con la quale l'Unione europea ha autorizzato gli Stati membri ad applicare, in via permanente, aliquote IVA ridotte per le prestazioni di servizi cosiddetti "ad alta intensità di manodopera", tra le quali, in Italia, rientrano appunto gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle abitazioni come sopra descritto.



## 2.4 Disposizioni in favore dell'Abruzzo

Con riferimento alle disposizioni relative ai territori interessati dagli eventi sismici dello scorso 6 aprile, che hanno colpito la regione Abruzzo, la Finanziaria 2010 prevede:

- ▲ l'introduzione, in via sperimentale per l'anno 2010, di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota pari al 20%, per il reddito derivante dalla locazione delle abitazioni situate nella provincia de L'Aquila. La misura si applica, su opzione del locatore, con esclusivo riferimento ai cd. "contratti a canone concordato" di cui all'art.2, comma 3, della legge 431/1998 (in base ad accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e dei conduttori maggiormente rappresentative), stipulati tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione. In particolare, la base imponibile su cui applicare l'imposta sostitutiva è costituita dall'importo che rileva ai fini IRPEF (*cf.* artt. 36-37 D.P.R. 917/1986-TUIR), ed il versamento della stessa deve essere effettuato entro l'ordinario termine previsto per il pagamento a saldo delle imposte sui redditi delle persone fisiche (giugno 2011). E' previsto, inoltre, che l'acconto IRPEF per il periodo di imposta 2011 (novembre 2010) venga calcolato senza tener conto dell'agevolazione, data la natura transitoria della medesima. Le modalità applicative del beneficio sono demandate ad un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge Finanziaria 2010;
- ▲ la proroga fino al mese di giugno 2010 del termine per la ripresa della riscossione dei tributi sospesi dal 6 aprile al 30 novembre 2009, in favore dei soggetti, persone fisiche e non, aventi il domicilio fiscale o la sede operativa nei Comuni interessati dal sisma, ed individuati ai sensi dell'art.2, comma 1, del DL 39/2009, convertito dalla legge 77/2009

(cfr. OPCM n.3780/2009 - art.2, comma 198, lett. a). Inoltre, il numero delle rate mensili di pari importo per il versamento dei tributi sospesi viene aumentato da 24 a 60.

## **2.5 Disposizioni in materia di riduzione del 20% dell'acconto irpef riferito al 2009**

Come noto, con il DL n. 168/2009 il Legislatore ha previsto il differimento di una quota (20%) dell'acconto IRPEF 2009 il cui versamento doveva essere effettuato entro il 30.11.2009. Considerato che il citato Decreto non sarà convertito in legge, la Finanziaria 2010 al comma 251 si preoccupa innanzitutto di dare la "copertura" agli effetti ed ai rapporti giuridici sorti sulla base dello stesso Decreto.

Con i commi da 6 a 8 viene gestita la procedura per il recupero delle somme versate / trattenute in eccesso rispetto alla nuova percentuale del 79%, riproponendo quanto già contenuto nel citato Decreto:

- ▲ per coloro che nel mese di novembre abbiano effettuato il pagamento dell'acconto senza tener conto di tale agevolazione, è riconosciuto un credito di imposta da utilizzare in compensazione con altre imposte, ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. 241/1997;
- ▲ per quanti si siano avvalsi dell'assistenza fiscale, i sostituti di imposta devono calcolare l'acconto tenendo conto della citata riduzione del 20% e, ove abbiano già effettuato le ritenute sulle retribuzioni del mese di novembre 2009, la restituzione di tali maggiori somme deve essere operata nella retribuzione di dicembre 2009. Le somme restituite, inoltre, possono essere scomutate dal sostituto ai sensi dell'art.1, comma 1, del D.P.R. 445/1997, in base al quale *"il sostituto di imposta che abbia effettuato un versamento di ritenute alla fonte in misura superiore rispetto alla somma dovuta ha facoltà di scomutare l'eccedenza dai versamenti successivi"*.

## **2.6 Imposta sostitutiva del 5% su interessi relativi a strumenti finanziari**

Prevista l'applicazione di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota agevolata del 5% (rispetto a quella ordinaria del 12,50% - cfr. D.Lgs. 239/1996) sugli interessi relativi agli strumenti finanziari con scadenza non inferiore a 18 mesi, sottoscritti da persone fisiche non esercenti attività di impresa, ed emessi da banche per sostenere progetti di investimento di piccole e medie imprese nel Mezzogiorno. L'imposta si applica sugli interessi relativi ad un ammontare massimo di titoli pari a 100.000 euro per ciascun sottoscrittore, a condizione che i medesimi non siano ceduti prima di 12 mesi dall'acquisto. Le modalità attuative dell'agevolazione saranno stabilite con un Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti autorità di vigilanza. In ogni caso, il beneficio fiscale:

- ▲ viene concesso con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previa verifica della conformità dello strumento finanziario emesso rispetto alle finalità delle disposizioni che agevolano il credito nel Mezzogiorno, e nel rispetto del Decreto che fissa le modalità attuative della misura;
- ▲ si applica agli strumenti finanziari emessi successivamente all'adozione del citato Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

## **2.7 Credito d'imposta "ricerca e sviluppo"**

Per gli anni 2010 e 2011 è riproposta la concessione di un credito d'imposta per le spese relative all'attività di "ricerca & sviluppo". Le modalità attuative saranno stabilite da un apposito DM. In particolare il comma 236 prevede che potranno essere individuate nuove tipologie di investimenti agevolabili nonché "i soggetti beneficiari meritevoli" dell'agevolazione.

## **3. Principali provvedimenti in ambito lavoro**

Molte novità si registrano in materia di lavoro ed in particolare per la gestione degli ammortizzatori sociali, per gli incentivi finalizzati all'assunzione di particolari categorie di lavoratori, per l'indennità a favore dei lavoratori a progetto, per lo "staff leasing", per il lavoro occasionale ed accessorio e per l'apprendistato.

Non sono entrate nel provvedimento finale, seppur previste nell'emendamento governativo, le modifiche relative all'autorizzazione per le c.d. "gravidanze a rischio" e per la convalida delle trasformazioni dei rapporti da tempo pieno a tempo parziale che non passano più all'INPS ma che restano di competenza della Direzione provinciale del Lavoro e alla c.d "maxi - sanzione", la quale doveva essere rivista, con una sanzione aggiuntiva di 100 euro per ogni lavoratore interessato, nel caso in cui il datore di lavoro avesse pagato in misura ridotta.

### **3.1 DURC per il commercio ambulante**

Intervenendo sull'art. 11 della legge n. 102/2009 e sanando le due diverse interpretazioni fornite, in via amministrativa, dai Ministeri del Lavoro e delle Attività Produttive, il comma 12 dell'art. 2, riconoscendo che sull'argomento la competenza primaria ex art. 117 della Costituzione è delle Regioni, ha affermato che queste ultime possono stabilire che il rilascio dell'autorizzazione al commercio ambulante sia condizionato dal possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). La vecchia norma sarebbe dovuta entrare in vigore il 1° gennaio 2010.

La nuova disposizione stabilisce che nel caso in cui le Regioni ritengano di dover chiedere il DURC, i Comuni, previa identificazione dell'iter procedimentale, possano verificare la regolarità delle documentazioni, avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni datoriali di categoria riconosciute dal CNEL.

La norma precisa, altresì, due questioni particolarmente importanti:

- a) l'autorizzazione all'esercizio dell'attività è rilasciata anche ai soggetti che hanno in corso una rateizzazione del debito contributivo;
- b) il DURC va rilasciato anche alle imprese individuali;
- c) la mancata presentazione annuale del DURC, nel caso in cui sia richiesto dalla Regione per il rilascio della licenza, *comporta la sospensione dell'autorizzazione per sei mesi.*

### **3.2 Agevolazioni contributive in agricoltura**

Il comma 49 ha esteso fino al 31 luglio 2010 le agevolazioni contributive per i datori di lavoro agricoli che operano nelle zone agricole svantaggiate e di montagna.

### **3.3 Nuovi criteri per il godimento dell'indennità di disoccupazione**

Nell'intento di tutelare maggiormente i lavoratori disoccupati, l'art. 2, comma 131, aggiunge un nuovo comma, il 2 -bis, all'art. 19 della legge n. 2/2009. In tale ottica ed in via sperimentale per l'anno 2010, nel periodo necessario per il godimento dell'indennità di disoccupazione ordinaria non agricola (cinquantadue settimane lavorative nell'ultimo biennio), vanno computati anche i periodi di lavoro come collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, per un massimo di tredici settimane e per i quali i versamenti sono stati effettuati alla gestione separata dell'INPS (art. 2, comma 26, della legge n. 335/1996). **La** disposizione detta anche le modalità di calcolo: l'equivalente in giornate lavorative si ottiene dividendo il totale dell'imponibile contributivo dei versamenti relativi agli ultimi due anni per il minimale di retribuzione giornaliera.

### **3.4 Incentivi per l'assunzione dei disoccupati**

I commi 132 e 133 prevedono un nuovo incentivo alle assunzioni.

In via sperimentale e per il solo 2010, viene corrisposto un determinato incentivo che ricalca, per certi versi, anche quelli relativi ai lavoratori in mobilità che si mettono in proprio - art. 7 della legge n. 223/1991 - o ai lavoratori in integrazione salariale, a qualsiasi titolo, che

iniziano un'attività autonoma – art. 7 – ter della legge n. 33/2009, a chi in trattamento integrativo non derivante da sospensioni dal lavoro (quindi, disoccupato e non cassaintegrato) sia in possesso di un'anzianità contributiva di almeno trentacinque anni. Se ricorrono queste due condizioni ed il soggetto accetta un lavoro con un inquadramento retributivo inferiore di almeno il 20% rispetto alle mansioni di provenienza, viene riconosciuta la contribuzione figurativa integrativa, fino alla data del diritto al pensionamento di vecchiaia. In ogni caso, la valenza della norma è fino al 31 dicembre 2010.

### **3.5 Incentivi per l'assunzione degli "over 50"**

Chi assume (commi 134 e 135) i soggetti beneficiari dello "status" di disoccupazione e che hanno più di cinquanta anni gode, per il solo 2010 e sempre in via sperimentale, di un incentivo che si sostanzia in un abbattimento dei contributi a proprio carico.

Tale beneficio è quello previsto dagli articoli 8, comma 2 (assunzione a tempo determinato per un massimo di dodici mesi) e 25, comma 9 (assunzione a tempo indeterminato) della legge n. 223/1991; in pratica, il datore di lavoro paga il 10% del contributo a proprio carico.

La durata dell'incentivo è prolungata in favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità o che beneficiano dell'indennità di disoccupazione con requisiti normali che abbiano almeno trentacinque anni di anzianità contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010.

### **3.6 Proroga di una serie di disposizioni contenute nella legge n. 2/2009**

Sono prorogati (comma 136), fino al 31 dicembre 2010, alcuni commi dell'art. 19 della legge n. 2/2009 e, precisamente:

- ▲ comma 10 – bis: ai lavoratori non destinatari dell'indennità di mobilità (art. 7 della legge n. 223/1991) licenziati o il cui rapporto sia cessato, può essere erogato un trattamento equivalente all'indennità di mobilità (80%), nell'ambito delle risorse destinate agli ammortizzatori sociali in deroga, con riconoscimento della contribuzione figurativa;
- ▲ comma 11: viene prorogata (in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali) la disposizione in base alla quale i trattamenti di CIGS e di mobilità sono estesi alle imprese commerciali, alle agenzie di viaggio e turismo, compresi i "tour operator", con oltre cinquanta dipendenti ed alle imprese di vigilanza con un organico superiore alle quindici unità. Nel computo complessivo, i dipendenti a tempo parziale vanno calcolati "pro – quota" (art. 6 D.L.vo n. 61/2000);

- ▲ comma 13: viene prorogata l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che presentano un organico inferiore ai quindici dipendenti;
- ▲ comma 14: vengono prorogate le disposizioni che consentono l'applicazione della normativa sui contratti di solidarietà difensivi ex art. 5, comma 5, della legge n. 236/1993 anche alle imprese sotto dimensionate alle quindici unità. Vi è la proroga a tutto il 2010 del contratti di solidarietà ex lege n. 236/1993;
- ▲ comma 15: vengono rifinanziate le proroghe a ventiquattro mesi della CIGS per cessazione di attività (art. 1, comma 1, della legge n. 291/2004) con 30 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione;
- ▲ comma 16: Italia Lavoro Spa riceve anche per il 2010 un contributo, a carico del Fondo per l'occupazione, pari a 13 milioni di euro per sostenere sia gli oneri di funzionamento che i costi generali di struttura.

### **3.7 Indennità in favore dei lavoratori somministrati**

L'indennità in favore dei lavoratori somministrati, già prevista per l'anno 2009, è prorogata (comma 137) a tutto il 2010, alle stesse condizioni operative previste al comma 12 dell'art. 19 della legge n. 2/2009, con un impegno di spesa pari a 15 milioni di euro.

### **3.8 Indennità in favore dei collaboratori a progetto**

Già prevista dall'art. 2, comma 19, della legge n. 2/2009, viene aumentata (comma 130), alle stesse condizioni previste nella normativa di riferimento, l'indennità in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, ex art. 61, comma 1, del D.L.vo n. 276/2003, iscritti, in via esclusiva, alla gestione separata dell'INPS (con eccezione dei soggetti individuati dall'art. 1, comma 212, della legge n. 662/1996). Ora, l'indennità, susseguente alla perdita del lavoro liquidata in un'unica soluzione, è pari al 30% del reddito percepito nell'anno precedente e, in ogni caso, non può essere superiore a 4.000 euro.

Tutto questo è possibile nell'ipotesi in cui sussistano, contemporaneamente, le condizioni sotto specificate:

- ▲ attività svolta in regime di mono committenza: si tratta di un requisito fondamentale;

- ▲ reddito lordo percepito nell'anno precedente, per tale attività, riferibile ad una "forbice" compresa tra i 20.000 ed i 5.000 euro;
- ▲ accredito presso la gestione separata dell'INPS, relativo all'anno di riferimento, di almeno una mensilità;
- ▲ assenza di qualsivoglia contratto di lavoro da almeno due mesi;
- ▲ accredito di almeno tre mesi di contribuzione alla gestione separata (art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995), riferito all'anno precedente.

### **3.9 Proroga di alcuni provvedimenti di CIGS, mobilità e disoccupazione speciale**

Con il comma 138, utilizzando i fondi previsti dal successivo comma 140, il Legislatore consente al Ministro del Lavoro di disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi, derogando alla normativa vigente, la concessione di trattamenti integrativi anche senza soluzione di continuità, pur se riferiti a specifici settori od ambiti regionali.

Il comma 139, parifica "in toto" i percettori della CIGS in deroga per l'accesso al beneficio con riferimento ai livelli minimi di permanenza la lavoro, considerando valide anche le mensilità versate dalla stessa impresa alle gestione separata dell'INPS (art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995), per i prestatori che, in regime di mono committenza, hanno avuto un reddito superiore a 5.000 euro.

### **3.10 Elenco dei percettori di indennità di sostegno**

Con un nuovo comma, il 4 -bis, aggiunto nel corpo dell'art. 19 della legge n. 2/2009, viene stabilito (comma 141) che l'INPS comunichi al Ministero del Lavoro, per la successiva pubblicazione nella borsa continua nazionale del lavoro prevista dall'art. 15 del D.L.vo n. 276/2003, i dati relativi ai soggetti che percepiscono dall'Istituto misure di sostegno per le quali la normativa prevede incentivi al datore di lavoro in caso di assunzione (es. mobilità, CIGS, ecc.) e, al contempo, l'obbligo per il lavoratore di accettare una offerta lavorativa congrua o, in alternativa, un percorso formativo: è questa l'ipotesi più volte prevista nella stessa legge n. 2/2009.

### **3.11 Reintroduzione della somministrazione a tempo indeterminato e modifiche a quella a tempo determinato**

Viene reintrodotta, ampliandone altresì il relativo ambito di applicazione, il cosiddetto "staff leasing", ossia la somministrazione a tempo indeterminato: ora il Legislatore lo reintroduce ampliandone anche l'ambito di applicazione.

Cambiano (comma 143), innanzitutto, le ipotesi nelle quali la somministrazione, sia a tempo determinato che indeterminato, è vietata. Oltre ai casi della sostituzione di lavoratori in sciopero ed alla mancata valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro, per effetto della mutazione della lettera b) del comma 5 dell'art. 20 del D.L.vo n. 276/2003, la somministrazione non può essere effettuata *"salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, nei sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi, a meno che tale contratto sia stipulato per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge n. 223/1991 (sono i contratti a termine dei lavoratori in mobilità), ovvero abbia una durata iniziale non superiore a tre. Salvo diversa disposizione degli accordi sindacali, il divieto opera altresì presso unità produttive nelle quali sia "operante una sospensione di rapporti"*.

Il campo dei divieti si è pertanto ristretto, atteso che con l'accordo sindacale (anche a livello aziendale) è possibile derogare al limite dei 6 mesi, termine entro il quale, ai sensi dell'art. 15, comma 6, della legge n. 264/1949, i lavoratori espulsi dall'azienda a seguito di una procedura collettiva di riduzione di personale, hanno diritto alla riassunzione per essere adibiti alle stesse mansioni.

Ciò che cambia è il passaggio successivo: l'accordo collettivo non serve se il contratto di somministrazione è stato concluso per sostituire lavoratori assenti (es. malattia, maternità, ecc.) o sia concluso per agevolare, attraverso un'esperienza a termine, lavoratori in mobilità (art. 8, comma 2, della legge n. 223/1991), o abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi, cosa che potrebbe, a questo punto, essere considerata una ipotesi legittima di "aggiramento" del blocco di sei mesi in favore dei lavoratori con diritto di precedenza. Ovviamente, il riferimento al periodo di sei mesi di "blocco" per le imprese che hanno proceduto a licenziamenti collettivi per riduzione di personale fa sì, a nostro avviso, seguendo il tenore letterale della norma, che la disposizione non trovi applicazione presso i datori di lavoro con un organico sotto dimensionato alle quindici unità ove non è applicabile la procedura prevista dagli articoli 4, 5, 16 e 24 della legge n. 223/1991.

C'è, poi, un ulteriore ampliamento, finalizzato a favorire il reinserimento produttivo dei lavoratori in mobilità. Il nuovo comma 5 -bis, inserito nel *corpus* dell'art. 20 del D.L.vo n. 276/2003, afferma che se le agenzie di lavoro utilizzano nei loro contratti di somministrazione contratti a tempo determinato con lavoratori in mobilità (art. 8, comma 2, della legge n. 223/1991) non trovano applicazione le disposizioni contenute nei commi 3 e 4 dell'art. 20. Il comma 3 individua le ipotesi nelle quali la somministrazione è ammessa, il comma 4,

riferendosi alla somministrazione a tempo determinato, afferma che la stessa deve riferirsi a ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore, demandando i limiti quantitativi alla contrattazione collettiva. Il nuovo testo consente di non tenere conto di detti limiti riferiti sia alle attività che alle motivazioni, qualora ci si trovi di fronte a lavoratori in mobilità da ricollocare.

Ovviamente, tale disposizione non può che essere messa in relazione con quella contenuta al comma 145 con la quale vengono riconosciuti determinati incentivi alle Agenzie di Lavoro ed agli operatori pubblici e privati che, ex art. 7, su base regionale, sono accreditati e che ricollocano personale in disponibilità.

Come si diceva, lo "staff leasing", ossia la somministrazione a tempo indeterminato, viene reintrodotta e ampliata nel suo "modus operandi". Dal 1 gennaio 2010 esso è possibile:

- a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione di reti intranet o extranet, siti internet, sviluppo di software applicativi, caricamento dati, ecc.;
- b) per servizi di pulizia, custodia e portineria;
- c) per servizi da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci;
- d) per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, economato;
- e) per attività di consulenza direzionale;
- f) per attività di marketing;
- g) per la gestione di call-center, per l'avvio di attività imprenditoriali nelle c.d. "aree Obiettivo 1";
- h) per le costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni e smontaggio di macchinari, per particolari attività produttive, con riferimento all'edilizia ed alla cantieristica navale, le quali richiedano per fasi successive, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata;
- i) in tutti gli altri casi previsti dalla contrattazione nazionale, territoriale o aziendale stipulati da associazioni datoriali o dei lavoratori comparativamente più rappresentative;
- j) in tutti i settori produttivi pubblici o privati, per l'esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia.

A regime, tale voce sembra impattare su realtà che finora, con interpretazioni lasciate alla discrezionalità degli organi di vigilanza e dei giudici di merito, hanno visto molte società (cooperative o a responsabilità limitata) operare con contratti di appalto o con l'invio di personale dalla dubbia "autonomia".

Da ultimo, per completezza di informazione, va ricordato che il Ministero del Lavoro, rispondendo ad un interpello (prot. n. 81/2009) dell'Università di Modena e Reggio Emilia -

Centro Studi Internazionali e Comparati Marco Biagi – in data 22 dicembre 2009, ha affermato la piena legittimità della certificazione del contratto di somministrazione tra l'Agazia del Lavoro (che deve possedere tutti i requisiti legali) e l'utilizzatore, pur essendo tale tipologia di natura prettamente contrattuale.

### **3.12 Incentivi alle Agenzie per il Lavoro finalizzati all'occupazione**

Attraverso il controllo ed il monitoraggio di Italia Lavoro SpA e della Direzione Generale per gli Ammortizzatori Sociali e gli Incentivi all'Occupazione, finalizzato, tra le altre cose, a verificare i costi, l'impatto e la nuova occupazione generata (specificata per area territoriale, età, genere e professionalità), il Legislatore (comma 145) ha ritenuto opportuno offrire incentivi economici alle Agenzie per il Lavoro (tutte, a prescindere dalla competenza, atteso che si fa riferimento agli articoli 4 e 5 del D.L.vo n. 276/2003) che ricollocano soggetti disoccupati. Gli stessi incentivi potranno essere riconosciuti agli operatori privati accreditati ex art. 7.

L'obiettivo, non secondario, perseguito dal Legislatore, è quello, se possibile, di premiare, con incentivi, la capacità di penetrazione sul mercato del lavoro dei soggetti privati i quali, per una serie di motivi che non è il caso di approfondire in questa sede, hanno dimostrato in molte situazioni di sapersi *muovere* con più agilità rispetto ai servizi pubblici per l'impiego delle Province e delle Regioni i quali, in molte realtà, non hanno mostrato di possedere un "passo diverso" dalle vecchie sezioni circoscrizionali per l'impiego ed il collocamento in agricoltura che, fino al 25 novembre 1999, data del passaggio delle competenze per effetto del D.L.vo n. 469/1997, erano articolazioni periferiche del Ministero del Lavoro.

I benefici economici sono:

- a) 1200 euro per ogni lavoratore oggetto di intermediazione, assunto con contratto a tempo indeterminato o con contratto a termine di durata non inferiore a ventiquattro mesi, con esclusione della somministrazione e del contratto di lavoro intermittente. Per quel che concerne il contratto a termine se si fa riferimento al D.L.vo n. 368/2001 si deve affermare che occorre inserire nel contratto una delle ipotesi previste dall'art. 1 (esigenze tecniche, produttive, organizzative o sostitutive), ma se, invece, si dovesse percorrere (almeno per i soggetti che hanno perso il lavoro con la crisi) la strada individuata per l'art. 8, comma 2, della legge n. 223/1991 in favore dei lavoratori in mobilità, si potrebbe sostenere che si è al di fuori delle ipotesi appena elencate in quanto si tratta di un nuovo caso destinato ad agevolare il rientro nel ciclo produttivo di chi ne era stato escluso. E' ben vero che, oggi, per i lavoratori in mobilità l'esclusione dalla disciplina del D.L.vo n. 368/2001 è prevista dall'art. 10, ma è anche vero che prima dell'inserimento nella norma essa era stata, in un certo senso, santificata, da una nota interpretativa ministeriale e da orientamenti ben precisi della Giurisprudenza. Ma, su questo punto, appare doveroso attendere delucidazioni;

- b) 800 euro per ogni lavoratore oggetto di intermediazione, assunto con contratto a tempo determinato per un periodo compreso tra i dodici ed i ventiquattro mesi, fatta eccezione della somministrazione e del lavoro intermittente. Anche in questo caso valgono le considerazioni effettuate sub a);
- c) un incentivo compreso tra 2500 e 5000 euro per l'assunzione di ogni lavoratore disabile iscritto nelle liste che presenti particolari difficoltà di inserimento nell'attività. L'assunzione può avvenire con contratto a tempo indeterminato, con un contratto a termine di durata non inferiore a dodici mesi o con un contratto di inserimento che, secondo quanto previsto dall'art. 54 del D.L.vo n. 276/2003, non può avere una durata superiore ai diciotto mesi.

### **3.13 Ampliamento del lavoro occasionale ed accessorio**

Il lavoro occasionale ed accessorio, previsto dagli articoli 70 e seguenti del D.L.vo n. 276/2003, è soggetto ad una serie di ampliamenti sia di natura oggettiva che soggettiva. Ciò avviene attraverso i commi 148 e 149.

Le novità si riassumono in:

- ▲ **ampliamento di quanto riportato alla lettera b)**: i lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade e monumenti sono sempre possibili anche se il committente è un Ente Locale. E' questa una apertura che sarà vagliata più compiutamente, atteso che altre volte l'Ente Locale (Provincia, Regione, Comune, Comunità Montana, ecc,) sarà chiamato in causa;
- ▲ **giovani "under" 25**: con le modifiche introdotte i giovani iscritti ad un istituto scolastico di ogni ordine e grado possono prestare attività occasionale ed accessoria (il limite è fissato in 5000 euro per ogni committente nell'anno solare) in qualsiasi settore produttivo compresi gli Enti Locali, le Scuole e l'Università, compatibilmente con gli obblighi scolastici, nei week - end (dalle ore 13 del venerdì alle ore 6 del lunedì), durante i periodi di vacanza estiva (1° giugno - 30 settembre), nel periodo natalizio (1° dicembre - 10 gennaio) e pasquale (dalla domenica delle Palme al martedì dopo Pasqua), mentre coloro che sono iscritti all'Università ed hanno meno di 25 anni possono svolgere tali prestazioni durante tutto l'anno. Quest'ultima novità appare molto importante, atteso che ai giovani studenti universitari è consentito di operare, sostanzialmente, durante un arco temporale di 365 giornate ed in tutti i settori.

- ▲ **imprese familiari** che, peraltro, hanno un limite fissato di 10.000 euro l'anno ma la contribuzione per le prestazioni occasionali è quella del lavoro dipendente: ora la disposizione si applica a tutte le imprese familiari essendo scomparso il riferimento *"al commercio, al turismo ed ai servizi"*;
- ▲ **pensionati**: possono prestare attività occasionale ed accessoria in tutti i settori produttivi ed anche (è questa la novità) in favore degli Enti Locali;
- ▲ **altro settore ove è possibile svolgere attività occasionale ed accessoria**: è quello dei maneggi di cavalli e delle scuderie;
- ▲ **anche i lavoratori regolarmente occupati con contratto a tempo parziale potranno svolgere lavoro accessorio**: ciò potrà avvenire presso qualsiasi altro committente che non sia il proprio datore di lavoro. Tale ipotesi, se da un lato è finalizzata, sostanzialmente, a far emergere forme di lavoro sommerso particolarmente presenti in alcuni peculiari settori (si pensi ai pubblici esercizi durante il fine settimana), dall'altro può rappresentare un incentivo per i lavoratori che percepiranno i compensi (fino a 5000 euro netti presso ogni singolo committente) esenti da imposizione fiscale.

### **3.14 Indennità di disoccupazione nel settore edile**

Il comma 150 si occupa del trattamento speciale in caso di disoccupazione nel settore edile, prevedendo, quanto già contenuto nell'art. 1, comma 27, della legge n. 247/2007, la rivalutazione annuale nella misura del 100% dell'indice ISTAT.

### **3.15 Incentivi per l'assunzione di altre categorie di lavoratori**

Nell'intento di favorire ulteriormente la ricollocazione del personale espulso dai processi produttivi, il Legislatore (comma 151) ha ipotizzato, in via sperimentale e soltanto per l'anno 2010 e nei limiti di 12 milioni di euro, un incentivo finalizzato a favorire le assunzioni.

Innanzitutto, la disposizione si rivolge ai datori di lavoro che nei dodici mesi precedenti non abbiano proceduto a riduzioni di personale con la stessa qualifica posseduta dai lavoratori che intendono assumere e, al contempo, non hanno in corso sospensioni dal lavoro ex art. 1 della legge n. 223/1991 (ossia un trattamento integrativo salariale straordinario). I rapporti di lavoro che vanno a costituirsi debbono essere a tempo pieno ed indeterminato e debbono riguardare i lavoratori destinatari dell'indennità di disoccupazione ordinaria e dell'indennità di disoccupazione speciale edile prevista dall'art. 9 della legge n. 427/1975.

L'incentivo, che è a domanda, e che non è di immediata operatività, atteso che la stessa è rinviata all'emanazione di un decreto "concertato" tra il Ministero del Lavoro e quello

dell'Economia, viene concesso dall'INPS attraverso i conguagli contributivi e consiste nel numero delle mensilità di sostegno non ancora erogate, detratta la contribuzione figurativa. La disposizione termina richiamando il rispetto dell'art. 8, comma 4-bis della legge n. 223/1991.

### **3.16 Salario convenzionale per i lavoratori agricoli**

Il salario medio convenzionale (comma 153) per le contribuzioni e le prestazioni temporanee è quello utilizzato per la determinazione della retribuzione pensionabile: tale disposizione è intesa quale interpretazione autentica dell'art. 63 del D.L.vo n. 151/2001, relativo alle indennità di maternità in agricoltura.

### **3.17 Detassazione del salario di produttività**

Con il comma 156 è stata prorogata a tutto il 2010 l'operatività della disposizione contenuta negli articoli 4 e 5 della legge n. 2/2009, con la quale il salario di rendimento e di produttività nel settore privato per i redditi da lavoro dipendente fino a 35.000 euro (anno 2009) e per un massimo corrisposto di 6.000 euro, è tassato al 10%.

### **3.18 Novità per l'apprendistato**

Per l'apprendistato due sono le novità:

- ▲ la prima (comma 154) riguarda l'apprendistato, inteso come diritto - dovere all'istruzione e formazione (art. 48 del D.L.vo n. 276/2003), che avrà specifiche risorse già previste dall'art. 1, comma 662, della legge n. 296/2006;
- ▲ la seconda (comma 155) consiste nella percentualizzazione della retribuzione dell'apprendista, in alternativa all'inquadramento fino a due livelli inferiori a quello di "arrivo". I contratti collettivi nazionali, territoriali od aziendali la possono stabilire, rapportandola alla qualifica corrispondente: ciò che il Legislatore chiede è la gradualità, rispetto all'anzianità di servizio. Ciò significa che la retribuzione è destinata, come in passato, a crescere progressivamente durante lo svolgimento dell'apprendistato.

### **3.19 Verifiche straordinarie sullo "status" di invalidi civili**

Nel corso di 2010 (comma 159) l'INPS, oltre all'ordinaria attività di accertamento sulla sussistenza dei requisiti sanitari relativi alle invalidità civili, effettuerà 100.000 verifiche nei confronti dei titolari di benefici economici relative alle suddette invalidità.

### **3.20 Pagamento del contributo in alcune cause di lavoro**

Con una modifica al DPR n. 115/2002 (comma 212), il Legislatore ha introdotto il pagamento del contributo unificato nei giudizi di opposizione alle ordinanze – ingiunzione “ex legge” n. 689/1981 e nelle controversie in materia di lavoro avanti alla Corte di Cassazione.